



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Roma, 24 settembre 2007

*Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 – Roma*

Prot. 25/SEGR/0011895

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta ad istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro – Comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione di rapporti di apprendistato - Obbligatorietà dell'invio telematico - Regione Veneto.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla legittimità della delibera di Giunta della Regione Veneto, con cui si statuisce che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di apprendistato dovranno essere effettuate obbligatoriamente per via telematica.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

La Regione Veneto, con delibera di giunta n. 1103 del 18 marzo 2005, ha stabilito che “*a partire dal 4/04/2005, le comunicazioni obbligatorie riferite ai contratti di apprendistato attivati dalla stessa data (assunzione, cessazione, trasformazione e sospensione) debbano essere inoltrate obbligatoriamente e in via esclusiva per via telematica tramite l'apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale www.apprendiveneto.it*”. Tale disposizione trae origine dall'esigenza di assicurare la creazione ed il tempestivo aggiornamento di una banca dati relativa ai rapporti di apprendistato. A tal fine, sul portale dell'ente “Veneto Lavoro” è stato approntato un sistema operativo attraverso il quale i soggetti interessati (datori di lavoro, imprese e consulenti) possono inoltrare le comunicazioni obbligatorie in esame.

Ciò premesso, sul punto va anzitutto rilevato che a mente dell'art. 117 Cost., come da ultimo modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il potere legislativo dello Stato, così come il connesso potere regolamentare, si esplica esclusivamente in ordine alle materie elencate tassativamente nel comma 2 medesimo articolo. Sono invece oggetto di legislazione concorrente le

altre materie, elencate al comma 3 dello stesso art. 117 e, tra queste, la tutela e sicurezza del lavoro. Pertanto, tutto ciò che rientra nell'ambito della tutela e sicurezza del lavoro è oggetto della potestà legislativa concorrente regionale e della connessa potestà regolamentare, fermi restando i principi fondamentali, riservati alla legislazione statale.

In tale quadro si colloca anche la materia in esame: la Regione Veneto ha regolamentato, emanando la delibera di giunta sopra citata, le modalità per effettuare le comunicazioni relative ad una particolare tipologia di rapporti di lavoro quale l'apprendistato: tale atto indica dunque una disciplina di mero dettaglio, nel rispetto dei principi generali e delle leggi vigenti in materia.

La ricostruzione sopradetta è ulteriormente confermata dalla lettura di quanto stabilito, in materia di comunicazioni obbligatorie, dall'art. 4 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 181/2000, ove si prevede che *“i moduli per le comunicazioni obbligatorie saranno definiti con apposito decreto emesso dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,.....d'intesa con la Conferenza Unificata”*. Il coinvolgimento della Conferenza Unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città) nell'attività di predisposizione del modello di comunicazione è previsto proprio in virtù del fatto che la materia delle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro attiene anche all'area di competenza ed interesse delle Regioni.

Va dato atto, inoltre, della recente riforma della disciplina del collocamento, in particolare riguardo agli adempimenti connessi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. A norma dell'art. 1, comma 1180, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), tutti i nuovi rapporti di lavoro, anche se non in forma subordinata, dovranno essere comunicati al competente Servizio per l'impiego *“entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”*. Il dettato normativo si arricchisce a seguito dei chiarimenti forniti da questo Ministero con propria nota esplicativa prot. 440 del 4 gennaio 2007. Come precisato nella nota, il termine per le comunicazioni in esame scade alle ore 24 dal giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, anche se ricadente in giorno festivo. Si aggiunge, inoltre, che nelle more dell'emanazione del D.M. recante il modello unificato, *“nelle Regioni in cui sono stati attivati servizi informatici per l'avvio delle comunicazioni obbligatorie, gli stessi potranno essere normalmente utilizzati a condizione che garantiscano la predetta procedura di validazione temporale”*.

Ciò premesso, si ritiene che la disposizione regolamentare contenuta nella delibera della Regione Veneto, in cui si impone l'obbligo delle comunicazioni telematiche sopra descritte, sia coerente con il complessivo impianto normativo vigente in materia di comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro, con specifico riferimento a quello di apprendistato.

Si ritiene opportuno evidenziare un'ulteriore implicazione, pur se la stessa non è oggetto di quesito da parte dell'interpellante, strettamente connessa all'argomento in esame. L'imposizione della modalità telematica per l'invio delle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'impiego potrebbe coinvolgere aspetti sanzionatori, per l'ipotesi in cui le predette comunicazioni siano effettuate con ritardo rispetto ai tempi di legge, a causa di eventuali problemi tecnici o di malfunzionamento del sistema operativo da utilizzare per le comunicazioni medesime.

Su tale aspetto, questa Direzione generale ha già avuto modo di precisare, con propria nota prot. 25/I/0003892 del 5 maggio 2005, che eventuali inconvenienti tecnici che abbiano impedito la tempestività delle comunicazioni potranno essere considerate alla stregua di cause di forza maggiore, la cui sussistenza esclude l'applicazione di sanzioni da parte degli organi ispettivi del Ministero del lavoro, per il ritardo nell'adempimento. A tal fine, peraltro, sarà necessario comprovare l'effettivo verificarsi di un evento che abbia determinato l'oggettivo impedimento.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono stati indicati eventi quali: impossibilità di connessione alla rete internet per *black-out* elettrico o per guasto della linea internet, guasti al pc di proprietà dell'utente o al *server* ospitante, impossibilità di accedere al sito internet dedicato, errori nell'invio della pratica, errori dell'applicativo, ecc. Ogni evento dovrà essere adeguatamente documentato affinché possa rivestire il carattere di circostanza esimente dall'applicazione di sanzioni amministrative.

Va ribadito che l'elencazione degli eventi impeditivi, contenuta in apposita direttiva tecnica predisposta dalla Regione Veneto, non è da ritenersi tassativa, pertanto ben potranno essere di volta in volta prese in considerazione situazioni ulteriori che costituiscano obiettivo impedimento, non imputabile al soggetto tenuto ad effettuare le comunicazioni. Va aggiunto, infine, che l'evento medesimo, per poter essere considerato realmente impeditivo, deve riferirsi all'ultimo giorno utile per l'invio della comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

LA